

Cuneo, lì 15 gennaio 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 02/2014

LA LEGGE DI STABILITA' 2014

E' stata pubblicata sulla G.U. 27/12/2013 la Finanziaria 2014 (Legge n.147/2013) c.d. "Legge di stabilità 2014", **in vigore dal 1/1/2014**. Riportiamo di seguito le principali novità.

COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A EURO 15.000

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ecc... per **importi superiori a 15.000 euro annui**, richiede l'apposizione del **visto di conformità** alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è **applicabile** già **ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014**.

RIORDINO ONERI DETRAIBILI

Se non verranno adottati specifici Provvedimenti nel breve termine, la **detrazione IRPEF** su interessi passivi su mutui prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.. (attualmente fissata al 19%) **sarà ridotta al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014**.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

E' prevista la **proroga al triennio 2014-2016** del contributo di solidarietà pari al 3% del reddito complessivo eccedente il limite di euro 300.000.

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO

E' riconosciuta la possibilità di estinguere **senza corresponsione di interessi** il debito risultante dai ruoli emessi da Equitalia entro il 31.10.2013, tramite il pagamento di quanto dovuto **entro il 28.02.2014 in unica soluzione**.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' disposta la riapertura della possibilità di **rivalutazione di terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie **e di partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1.1.2014, non in regime di impresa** da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali. E' fissato **al 30.6.2014 il termine** entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della **perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia le seguenti aliquote:
 - ✓ **2%** per le partecipazioni non qualificate;
 - ✓ **4%** per i terreni e le partecipazioni qualificate.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

E' riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni**. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i **beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012** appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** a partire **dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (dal 2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva (in tre rate annuali) determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plusvalenza/minusvalenza sarà calcolata senza tener conto della rivalutazione.

TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI

A decorrere **dal 2013**, il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati**, situati **nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale**, è tassato ai fini IRPEF nella misura del 50%.

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

Dall'anno 2014 è prevista una nuova **deduzione Irap** del costo del personale assunto con contratto **a tempo indeterminato** che costituisce **incremento della base occupazionale** rispetto al personale mediamente occupato nel periodo di imposta precedente. La deduzione spetta **fino a euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto**, ed è limitata all'incremento complessivo del costo del personale dell'azienda per il periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 esercizi successivi. Tale detrazione è cumulabile con la deduzione del c.d. "cuneo fiscale" e con la deduzione dei contributi previdenziali.

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni leasing. Per i contratti stipulati **dall'1.1.2014** il **periodo minimo di deducibilità** dei canoni leasing è fissato:

- a **12 anni** per i **beni immobili**;
- alla **metà del periodo di ammortamento** per la generalità dei **beni mobili**;
- **all'intero periodo** di ammortamento per le **autovetture**.

SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE

Dal **2014** è ripristinata la **possibilità**, soppressa con la Legge di stabilità 2013:

- per le **società agricole**, di **optare** per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie;
- per le **società** esercenti esclusivamente **attività di manipolazione, conservazione, ecc.. di prodotti agricoli**, di applicare il coefficiente di redditività del 25%.

AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE

E' stato **soppresso l'obbligo** per gli autotrasportatori di emettere la **fattura** entro la fine del mese di svolgimento della prestazione.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Dal 2014 è disposta l'esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Per il 2013 l'IMU relativa agli **immobili strumentali** è **deducibile** dal reddito di impresa/lavoro autonomo nella **misura del 30%**. **Dal 2014** la deducibilità è fissata nella misura del **20%**. L'IMU rimane comunque **indeducibile ai fini IRAP**.

IVAFAE

Dal 2014 la misura dell'IVAFAE (Imposta sul valore delle **attività finanziarie detenute all'estero**) prevista dall'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, **passa dal 1,5‰ al 2‰**.

DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA

E' aumentata la misura dell'aliquota applicabile:

- all'incremento del capitale proprio per le società di capitali,
- al patrimonio netto risultante a fine esercizio per le imprese individuali e le società di persone, entrambe in contabilità ordinaria,

ai fini della determinazione della deduzione ACE. In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 sarà incrementata al **4% per l'anno 2014**, al **4,5% per il 2015**, al **4,75% per il 2016**.

NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

E' istituita la nuova **imposta unica comunale**, c.d. "IUC", basata su:

1. possesso di immobili;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta si compone di:

- ✓ **IMU**, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale;
- ✓ **TASI** (Tributi per i servizi indivisibili) relativa ai costi per i servizi indivisibili del Comune;
- ✓ **TARI** (Tassa sui rifiuti) relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materiale di IUC, con riferimento alle singole componenti.